



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Prof.le Statale per i Servizi Commerciali "GIULIO VERNE"

Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMRC18000Q

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/3/2001, N. 165

(deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16 novembre 2011)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche"
- VISTO** l'art. 40 del Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 33, 2° comma, del D.I. 1/2/2001 n. 44, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa
- VISTO** L' art. 7 comma 6 Decreto Leg.vo n. 165/2001, integrato dall'art. 32 del DL n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006;
- CONSIDERATO** l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (*incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*)
- VERIFICATA** attraverso interPELLI interni la possibilità o meno di corrispondere alle esigenze connesse all'attuazione dei progetti inseriti nel POF con il personale in servizio presso l'amministrazione, tenendo conto delle mansioni esigibili;
- VISTO** l'art. 3 comma 76 Legge 244/2007, Legge Finanziaria 2008
- VISTA** la Circ. PCM n.2 dell'11/3/2008

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. 1/2/2001 n. 44 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

Art. 2 – Individuazione del fabbisogno

1. Al momento della formulazione della proposta di attività o progetto da inserire nel POF, il docente responsabile segnalerà al Dirigente Scolastico la necessità di docenti esperti da coinvolgere, evidenziando le conoscenze richieste, la durata e le modalità della prestazione.
2. Gli esperti stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Competenze richieste dal Progetto;
 - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - Esperienze metodologiche - didattiche;
 - Titoli di studio;
 - Attività di libera professione nel settore;

- Corsi di aggiornamento;
 - Docente con competenze in progettazione e gestione progettuale;
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Scolastico verifica la tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
 5. Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

a) Selezione interna

Alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di attività o progetti da inserire nel POF, il Dirigente Scolastico individuerà la tipologia di interventi da affidare ad esperti. Prioritariamente, tramite circolare interna, informerà il personale della scuola indicando per ciascun contratto:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione)
- il compenso corrispondente.

La circolare indicherà modalità e termini di presentazione della candidatura nonché eventuali titoli da proporre.

b) Selezione esterna

Verificata l'impossibilità di soddisfare, in tutto o in parte, le necessità derivanti dall'attuazione del POF con personale interno della Scuola, il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione di personale esterno.

Art. 3 – Individuazione delle professionalità

1. La scuola predisporrà un apposito avviso, da pubblicare all'albo e sul sito della Scuola e da pubblicizzare anche in altre forme, che dovrà riportare:
 - la definizione circostanziata dell'incarico;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - la durata dell'incarico;
 - il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate (obiettivi dell'incarico, tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale);
 - l'indicazione del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri di comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. di essere in possesso della particolare specializzazione universitaria necessaria alla prestazione richiesta.
4. Ai concorrenti esterni all'Amministrazione Scolastica che si saranno classificati a parità di punteggio sarà conferito l'incarico a chi risulta aver collaborato con l'Istituzione scolastica con riferimento agli anni.

Art. 4 – Procedura comparativa

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula e delle proposte presentate; avvalendosi, di regola, della collaborazione del DSGA e di un assistente amministrativo.
2. Ad ogni singola proposta verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 - elementi qualitativi del progetto formativo presentato;
 - qualificazione professionale del soggetto incaricato: possesso di titolo specifico;
 - per ogni altro titolo equivalente;
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - collaborazione con l'istituzione scolastica negli anni precedenti nella stessa tipologia di attività;

- collaborazione con l'istituzione scolastica negli anni precedenti in altro tipo di attività;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico;
- elemento economico;

Art. 5 – Esclusioni

1. Sono escluse dalle procedure comparative di cui al presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o le prestazioni rese da agenzie di servizi.

Art. 6 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione se non attraverso una nuova procedura di selezione. Il Dirigente può prorogare la durata del contratto, ove ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla scuola.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, sentito il docente responsabile dell'attività o del progetto, mediante verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi oppure insoddisfacenti o parzialmente insoddisfacenti, a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, sulla base della quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Il Collaboratore esterno è tenuto alla presentazione, in fase di rendicontazione finale, di una relazione indicante le attività realizzate e i risultati conseguiti.

Art. 8 – Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito della Scuola, con pubblicazione all'Albo e in altre forme.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n.244 del 2007.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente regolamento si applica anche nel caso di attività collegate al funzionamento generale della scuola.
2. Il regolamento ha efficacia finché non verrà ritirato dall'organo che lo ha approvato.

Roma, 16 novembre 2011

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Raffaella Massacesi)